



# *Comune di Mendatica*

## *Provincia di Imperia*

Prot. n. 1126 del 26/05/2020

ORDINANZA n° 4 del 26/05/2020

### **IL SINDACO**

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., che prevede espressamente che il Sindaco quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotti ordinanze contingibili ed urgenti.

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Visto il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" entrato in vigore il 23.02.2020;

Visto il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute adottata d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 23 febbraio 2020, che ha sancito alcune misure cautelari finalizzate ad evitare la diffusione del virus;

Visto il D.L. 25 marzo 2020 n.19 recante " Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"

**RICHIAMATO:** il Decreto Legge n. 33 del 16.05.2020 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

**CONSIDERATO** che tale decreto legge, all'art. 1, comma 9, stabilisce che *"il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia*

*impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro;*

VISTO il DPCM 17.05.2020 recante "Disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 16.05.2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. Serie Generale n. 126 del 17.05.2020), efficace dalla data del 18.05.2020 sino al 14.06.2020;

EVIDENZIATO altresì che l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 30 del 17.05.2020 fa salvo il potere dei Sindaci di attuare chiusure temporanee di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto delle norme di sicurezza e della distanza di sicurezza interpersonale;

VALUTATO la necessità di disporre la chiusura delle aree gioco site sul territorio comunale stante l'impossibilità di assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché le misure prescritte dall'allegato 8 del DPCM 17.05.2020;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

#### **RICHIAMATI**

- il D.Lgs. 267/2000, e s.m.i.;
- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

#### **ORDINA**

per tutte le motivazioni edotte in premessa, l'interdizione dell'utilizzo delle attrezzature del Parco Giochi e campo da calcetto in località Canalette;

#### **DISPONE INOLTRE**

che la presente ordinanza resti in vigore sino a revoca, fatte salve nuove direttive o provvedimenti sovraordinati.

## INFORMA

che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza sarà perseguita, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25.03.2020 e salvo che il fatto costituisca reato con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, nel caso il mancato rispetto delle predette misure avvenisse mediante l'utilizzo di un veicolo, le sanzioni saranno aumentate fino ad un terzo.

Non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3 del ridetto D.M. 25.03.2020.

## DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on- line del Comune per la dovuta pubblicità alla cittadinanza;
- che la stessa venga diffusa mediante mezzi di stampa, radio e televisioni locali;

## MANDA

copia di questa ordinanza, per quanto di rispettiva competenza a:

- alla Prefettura di IMPERIA
- alla Regione Liguria
- al Comando Polizia Provinciale di Imperia
- alla Stazione Arma dei Carabinieri di NAVA (Pornassio -IM-)

## AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Dalla residenza municipale

*Mendicino, 26/05/2020*



**IL SINDACO**  
Piero PELASSA